

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3086

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LASAGNA, RIZZI e ASCIUTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1998**

—————

Disposizioni urgenti per il risanamento della discarica  
di Pitelli, sito nel comune di La Spezia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione della cosiddetta «discarica dei veleni» di Pitelli (La Spezia) è in questi giorni precipitata.

Il 18 febbraio 1998 essa è stata sequestrata dalla procura di Asti ed alcuni amministratori di enti locali della regione Liguria sono stati raggiunti da un avviso di garanzia, inoltre la discarica è oggetto di un'indagine parlamentare.

La discarica nacque su un sito del demanio della Marina militare e fu usata abbondantemente dalla stessa sino agli anni '70, quando la proprietà passò in modo ancora non chiaro a «civili». In seguito la discarica fu usata per i rifiuti urbani con passaggio rapido a rifiuti speciali.

Questa è la più pericolosa discarica in Europa sia per il contenuto che per la localizzazione, visto che il mare è chiuso da una diga all'interno del Golfo di La Spezia.

Questo disegno di legge intende salvaguardare la salute dei duecentomila abitanti di La Spezia, prevedendo un risanamento ambientale con operazioni di smaltimento e rimozione, demolizioni e rottamazioni, nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione; i valori da esso risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di recupero ambientale della discarica di Pitelli.

2. Il risanamento ambientale di cui al comma 1 comprende le operazioni di smaltimento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, nonchè la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione. I valori da esso risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche.

## Art. 2.

1. Il piano di recupero ambientale, di cui all'articolo 1, viene finanziato direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato.

